



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Prot. n. **14744**
All.: 2

**DOCUMENTO TRASMESSO
VIA POSTA ELETTRONICA**
Il documento non verrà inviato per posta ordinaria,
ex art. 6, comma 2, legge 412 del 31.12.1991.

Roma, **16 SET. 2011**

Ai Direttori degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie Regionali e di II° grado di Trento e Bolzano

Ai Direttori degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie Provinciali e di I° grado di Trento e Bolzano

LORO SEDI

OGGETTO: introduzione della nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario.

Si rende noto che l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 35-quater, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (G.U.), serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011, ha previsto che *“All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”*.

La suddetta disposizione introduce l'obbligo per la parte ricorrente di depositare la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio. Ciò, al fine di consentire all'ufficio di segreteria di attribuire al ricorso il corrispondente numero di ruolo, in base all'ordine cronologico di presentazione dello stesso.

Al riguardo, si precisa che la compilazione ed il deposito della nota in oggetto è funzionale non solo all'attribuzione del numero di ruolo ed al corretto svolgimento delle attività di verifica connesse al pagamento del contributo unificato, ma è anche strumentale all'acquisizione di dati, rilevanti ai fini statistici, nella banca dati Sicot.

Quanto, poi, all'ambito di applicazione temporale della norma in parola, la nota di iscrizione a ruolo, in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve essere richiesta per le

costituzioni in giudizio dei ricorrenti effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, ossia il giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. della legge di conversione del decreto legge n. 138/2011.

Pertanto, al fine di dare attuazione alla normativa in argomento, la parte ricorrente potrà ottenere l'iscrizione a ruolo del ricorso previa compilazione e deposito esclusivamente dei modelli predisposti da questa Direzione, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l'altro per le Commissioni tributarie regionali, che si allegano in formato *pdf*. Ne consegue, inoltre, che il modello “*nota di deposito atti e documenti*” non può essere utilizzato per la richiesta di iscrizione al registro generale.

Detti modelli sono scaricabili dai siti *Internet* e *Intranet* di questo Dipartimento. Si fa, altresì, presente che questa Direzione sta predisponendo appositi applicativi che consentiranno la compilazione elettronica dei suddetti modelli.

Tanto premesso, sarà cura degli uffici di segreteria controllare che la costituzione in giudizio della parte ricorrente sia corredata dalla nota di iscrizione a ruolo e che tale nota sia debitamente compilata e sottoscritta.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della predetta nota, gli uffici in indirizzo sono tenuti, in ogni caso, ad accettare il ricorso, ma procederanno all'attribuzione del numero di registro generale solo quando verrà prodotta dal ricorrente la richiesta di iscrizione a ruolo. Al ricorrente, che non ha depositato, unitamente al ricorso, la citata nota di iscrizione a ruolo - omissione che non comporta l'inammissibilità del ricorso - dovrà comunque essere rilasciata ricevuta, utilizzando l'apposita funzione che sarà attivata al Sicot dal 19 settembre p.v..

A tal fine, l'utente, nel menù del Sicot, dovrà:

- selezionare il seguente percorso “*Acquisizione Dati - Gestione Ricezione - Acquisizione Ricezione per sportello (corrispondenza/bollettario)*”;
- nel pannello “*Acquisizione ricezione per sportello*” selezionare “**Altro**” e, nella relativa lista, selezionare la voce **“Ricorso/Appello privo di nota di iscrizione a ruolo”**.

Detto aggiornamento comporterà l'eliminazione nel Sicot delle funzionalità che gestiscono l'attuale nota di deposito.

Si fa presente, infine, che il completo adeguamento del Sicot con le nuove informazioni, riguardanti anche le tipologie degli atti e dei tributi previste dai modelli, avverrà nel più breve tempo possibile. Nelle more, i dati relativi agli “atti” e “tributi” - atteso che trattasi di campi obbligatori ai fini dell'attribuzione del numero di RGR/RGA - continueranno ad essere acquisiti selezionando tra le voci attualmente presenti al Sicot quelle più adatte a rappresentare la classificazione dichiarata dal ricorrente nella nota.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, sarà cura dei Direttori in indirizzo porre in essere le misure organizzative più idonee ad informare l'utenza della modifica normativa in argomento, provvedendo, altresì, alla più ampia distribuzione dei modelli delle note di iscrizione a ruolo al fine di facilitare la loro presentazione e compilazione da parte dei contribuenti.

IL DIRETTORE
Fiorenzo Sirianni
